

e di ordinare tutta l'amministrazione e tutta la direzione dell'Istituto.

Dunque a me pare che sia mestieri, in questo momento, chiarire il significato di questa esplicitazione nella misura della rendita dell'ente morale; ed attendo una risposta cortese dalla Commissione e dal ministro.

In ordine poi alla prima parte dell'articolo, sulla quale è caduta la discussione, e sulla quale hanno parlato gli onorevoli Costantini, Martini e Bonghi, dichiaro che sono pienamente d'accordo con l'onorevole Costantini e con l'onorevole Martini; ed accennerò un altro argomento, che essi non hanno addotto, e che, secondo me, è importantissimo, cioè: che voi, pareggiando al professore di Università i professori di questo Istituto, togliete a questo Istituto la sua natura più intrinseca, cioè quella di Istituto di unico grado, che non ne ha alcuno che gli stia sotto, nè alcuno che gli stia sopra. In altri termini, il professore di Università è d'Istituto superiore, mentre il professore di questo Collegio orientale di Napoli sarebbe professore di una scuola che non si potrebbe pareggiare ad alcun'altra, che non starebbe al di sopra di alcun'altra, e che non avrebbe al di sopra di sé alcun'altra scuola. Di guisa che non mi parrebbe conveniente che venisse pareggiata la condizione degli insegnanti di questo Istituto a quella degli insegnanti di Università.

Florenzano, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franchetti.

Franchetti. (*Della Commissione*). Ho chiesto di parlare, unicamente per stabilire un fatto. Perché, da quel che hanno detto gli onorevoli Bonghi, Costantini e Martini, si potrebbe ritenere che nel disegno di legge si parli di grado d'insegnamento; invece, qui si parla di grado unicamente dal punto di vista amministrativo ed economico. Buona o cattiva che sia la assimilazione fatta dei professori del futuro istituto ai professori universitari, è una assimilazione, ripeto, amministrativa ed economica che non ha nulla a che fare col grado d'insegnamento. Si determina il grado della condizione dei professori; non si determina il grado nell'insegnamento, che è chiarito nel resto della legge.

L'insegnamento è d'indole secondaria: questo mi pare che risulti manifestamente da tutto il contesto della legge. Si dia qualunque grado si voglia ai professori, ciò non muta l'indole dell'insegnamento. Sono due cose affatto distinte l'una dall'altra; dunque badiamo che non nasca una confusione.

Il dire che questi professori avranno il grado d'insegnanti universitari, o di liceo, è un ripiego amministrativo, per trovare una disposizione che si possa applicare alla loro condizione economica; ma questo non pregiudica l'indole del loro insegnamento.

Ripeto che è rimasta unanime la maggioranza della Commissione nel ritenere che l'insegnamento sia unicamente secondario, e lo prova, se non altro, uno degli articoli che sono stati aggiunti, nell'ultima seduta, dalla Commissione, nel quale si dice che gli insegnamenti che si danno nella Università, non si devono dare nel futuro istituto.

Se c'è un insegnamento d'indole superiore, il professore ha il suo posto nell'Università; e quelli fra gli scolari del futuro istituto, che vorranno seguirlo, vadano all'Università; ma non si impieghino i fondi dell'istituto, che hanno uno scopo ben determinato, a dare insegnamenti che non sono dell'indole dell'istituto medesimo.

Riguardo poi alla domanda dell'onorevole Costantini: che accadrà di quel che c'è in questo momento? Rispondo che la legge non ha a che fare con le condizioni presenti dell'istituto. Essa stabilisce *ex novo*, crea un'istituto nuovo; per il quale gli insegnanti si piglieranno dove se ne trovino d'idonei.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Florenzano, relatore. Comincerò col dire che avrei preferito che i dubbi mossi dagli onorevoli nostri colleghi Costantini e Gallo, secondati in parte anche dall'onorevole Martini, fossero stati manifestati a proposito del primo e del secondo articolo, laddove si determinava il concetto della trasformata istituzione, perchè tutto quanto concerne gli stipendi dei professori, voi non lo potete scompagnare dall'indole, dal concetto, dalla natura dell'istituzione che noi trasformiamo.

Martini Ferdinando. Chiedo di parlare.

Florenzano, relatore. Ora poichè, *res judicata pro veritate habetur*, non parliamo dei tre precedenti articoli, ma poichè ci siamo soffermati su questo articolo 4, che riguarda il grado e gli stipendi dei professori, mi consenta la Camera che io ricordi come il primo articolo, che abbiamo votato, non parla solamente di quell'insegnamento pratico, cui accennava l'onorevole Costantini, ma dice qualche cosa di più, dice che, oggetto dell'istituto sarà l'insegnamento pratico di lingue vive dell'Asia e dell'Africa, e la Commissione ha voluto compiacere in ciò all'emendamento formulato dal nostro collega Franchetti, accettato in